




Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 29 marzo 2011 ESECUTIVA



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912233- fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it
istruzione@comune.collevaldelsa.it



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E DIFFUSIONE

Art. 1 - Oggetto e diffusione

TITOLO II - IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO

PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA ALTA VALDELSA

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Programmazione delle attività

Art. 4 - Finalità del sistema pubblico integrato

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 5 - Regime di autorizzazione e accreditamento

Art. 6 - Tipologia di servizi soggetta al regime di autorizzazione e di accreditamento

Art. 7 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 8 - Progetto educativo e tecnico

Art. 9 - Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'autorizzazione

Art. 10 - Requisiti generali per l'accreditamento

Art. 11 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 12 - Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'accreditamento

Art. 13 - Autorizzazione e accreditamento, vigilanza e revoca

TITOLO IV – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 14 - Norme generali di carattere igienico-sanitario e alimentare

Art. 15 – Somministrazione di farmaci

Art. 16 – Comportamento in caso di incidenti

Art. 17 – Dieta alimentare

Art. 18 – Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 19 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 20 - Classificazione dei servizi e tipologie di interventi

Art. 21 - Competenze

Art. 22 - Gestione

Art. 23 - Funzioni

Art. 24 - Caratteristiche generali dei servizi

Art. 25 - Progetto educativo e qualità dei servizi

Art. 26 - Utenti

Art. 27 - Calendario

Art. 28 - Modalità di frequenza e orari

Art. 29 - Iscrizioni



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- Art. 30 - Modalità di accesso
- Art. 31 - Criteri per l'accesso e punteggio
- Art. 32 - Impegni delle famiglie
- Art. 33 - Modalità di pagamento
- Art. 34 - Assenze e rinuncia alla frequenza
- Art. 35 - Frequenza di bambini diversamente abili
- Art. 36 - Personale
- Art. 37 – Aggiornamento
- Art. 38 - Partecipazione delle famiglie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 40 - Abrogazioni
- Art. 41 - Norma finale



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912233- fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it
istruzione@comune.collevaldelsa.it



TITOLO I PRINCIPI GENERALI E DIFFUSIONE

Art. 1

Oggetto e diffusione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", al Titolo III del DPGR n. 47/R dell'8 agosto 2003 "Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002" e ss.mm.ii.
2. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa fa parte del più ampio sistema pubblico integrato per i servizi alla prima infanzia della Zona Alta Valdelsa e ne condivide le modalità di programmazione delle attività e le finalità di cui ai successivi artt. 3-4.
3. Il Comune di Colle di Val d'Elsa assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento tramite:
 - a) distribuzione di copia a ciascun gruppo consiliare;
 - b) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
 - c) deposito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso gli uffici comunali preposti all'espletamento delle procedure relative alle provvidenze di cui al regolamento;
 - d) consegna a tutti i genitori dei bambini ammessi ai servizi comunali per la prima infanzia;
 - e) pubblicazione sul sito internet del Comune.
4. Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia degli atti di cui sopra presso gli uffici di cui al precedente comma.

TITOLO II

IL SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA ALTA VALDELSA

Art. 2

Definizione

1. Il sistema pubblico integrato per i servizi alla prima infanzia nella Zona Alta Valdelsa si muove nella direzione di un politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Alta Valdelsa costituiscono un sistema pubblico integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 3

Programmazione delle attività

I Comuni della Zona Alta Valdelsa si impegnano a promuovere, in una logica di sistema pubblico integrato, quanto segue:

- Carta dei Servizi, avente per oggetto la qualità e i diritti che i Comuni si impegnano a garantire ai propri utenti;
- scambio di esperienze;
- attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- strumenti comuni per la valutazione dei propri servizi;
- esperienze innovative con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi.

Art. 4

Finalità del sistema pubblico integrato

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona Alta Valdelsa sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 5

Regime di autorizzazione e accreditamento



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912233- fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it
istruzione@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone di servizi a titolarità pubblica e di quelli accreditati sia privati che del privato sociale.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 6

Tipologia di servizi soggetta al regime di autorizzazione e di accreditamento

1. In ottemperanza della L.R. 32/02, del Regolamento Regionale 47/R 2003 e ss.mm.ii., i servizi educativi per la prima infanzia privati soggetti ad autorizzazione al funzionamento sono i seguenti:

- Nido d'infanzia;
- Centro dei bambini e dei genitori;
- Centro gioco educativo;
- Nido domiciliare;
- Nido aziendale.

2. Per le tipologie di servizi sperimentali o comunque non direttamente riconducibili ai servizi sopra citati, si intende che i requisiti siano individuati per analogia con riferimento alla tipologia più simile alle stesse.

Art. 7

Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione devono possedere tutti i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal Titolo III capo I del sopracitato Regolamento Regionale e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tali servizi sono tenuti altresì ad applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.
3. All'atto della richiesta di autorizzazione al funzionamento deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e secondo quanto dettagliato successivamente.
4. Nei servizi in cui è prevista l'erogazione del servizio mensa deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menù) redatto da un esperto in alimentazione e nutrizione.
5. Nel caso in cui nella struttura vengano preparati e/o distribuiti i pasti, il richiedente dovrà procurarsi le abilitazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Progetto educativo e tecnico



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912233- fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it
istruzione@comune.collevaldelsa.it



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

1. Allegato alla succitata dichiarazione deve essere presentato il progetto educativo che descriva nel dettaglio la tipologia di servizio per il quale si richiede l'autorizzazione e le sue caratteristiche generali:

- a) Tipologia del servizio;
- b) Denominazione del servizio;
- c) Soggetto titolare/soggetto attuatore;
- d) Target di riferimento;
- e) Posti disponibili in relazione alle fasce d'età dei bambini e alle tipologie orarie previste;
- f) Quantità e qualità delle risorse umane impegnate (elenco nominativo degli operatori impegnati distinti per ruoli e funzioni corredato dalla dichiarazione del titolo di studio posseduto da ognuno);
- g) Eventuale presenza di coordinamento pedagogico e sue caratteristiche;
- h) Obiettivi del progetto;
- i) Attività educative previste;
- j) Organizzazione generale del servizio (calendario, orario giornaliero, ecc.);
- k) Eventuali modalità di integrazione e di coordinamento con altri servizi e/o progetti presenti nel territorio comunale;
- l) Forme di partecipazione delle famiglie;
- m) Quote mensili a carico delle famiglie;
- n) Piano economico biennale (per Nido d'infanzia; Centro dei bambini e dei genitori; Centro gioco educativo; Nido aziendale);
- o) Piano economico annuale (per Nidi domiciliari).

2. Il progetto educativo, per essere completo, dovrà altresì dettagliare per la tipologia del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione quanto previsto dal vigente Regolamento Regionale ovvero: le caratteristiche funzionali generali, gli standard di base e funzionalità degli spazi, la ricettività e il dimensionamento, le metodologie e i moduli operativi per la qualità dei servizi.

3. Deve essere altresì presentato un progetto che evidenzi le caratteristiche tecniche e strutturali del servizio per cui si richiede l'autorizzazione. Tutti gli ambienti devono rispettare le normative vigenti sotto il profilo tecnico, strutturale e igienico-sanitario, nonché rivelarsi pienamente conformi alle norme in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii e Decreto Dir. Regione Toscana n. 7225/2002.

4. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.

Art. 9

Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento deve essere presentata al SUAP del Comune di competenza dove ha sede la struttura nel quale deve essere



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

dichiarato il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, allegando la documentazione prevista a corredo.

2. L'istruttoria è a cura del SUAP che richiede ai Servizi competenti il parere per gli aspetti educativo-pedagogici e organizzativi e per gli aspetti strutturali e igienico-sanitari e quanto altro può essere previsto dalla normativa in materia, agli uffici competenti.

3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il responsabile del Servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio il quale ne dà comunicazione a sua volta agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.

4. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a decadenza nei seguenti casi:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provvede a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale di cui all'articolo 29 del Regolamento Regionale 47/R 2003 e ss.mm.ii.;

c) il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

5. Eventuali variazioni relative al servizio autorizzato che dovessero verificarsi durante il periodo di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate ai competenti uffici comunali e sottoposte a valutazione per le eventuali integrazioni dell'autorizzazione vigente, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Nel caso in cui, all'interno di un servizio autorizzato, venga inserita una nuova tipologia di servizio tra quelle previste dalla normativa dovrà essere richiesta specifica autorizzazione secondo l'iter procedurale indicato nei precedenti articoli.

Art. 10

Requisiti generali per l'accreditamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia, esclusi i nidi domiciliari, per i quali è richiesto l'accreditamento devono possedere i requisiti richiesti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento secondo quanto indicato negli articoli 7 e 8.

2. Costituiscono altresì requisiti per l'accreditamento:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) l'impegno ad assicurare la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale del personale operante all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai Comuni;

c) l'impegno ad utilizzare strumenti per la valutazione dei requisiti di qualità delle prestazioni definite dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

d) l'impegno ad elaborare criteri per l'accesso ai servizi e a darne informazione agli utenti;

e) l'impegno ad ammettere al Servizio tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza alcuna discriminazione, assicurando l'inserimento di bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

f) l'impegno a garantire posti riservati per le emergenze.



Città del Cristallo



3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.
4. L'accreditamento costituisce condizione per il convenzionamento con i Comuni della Zona Alta Val d'Elsa. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 11

Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Alta Valdelsa.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli oneri a carico del Comune;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 12

Periodo di validità, rinnovo, decadenza dell'accreditamento

1. La domanda per il rilascio dell'accreditamento deve essere presentata al competente Ufficio Comunale dove ha sede la struttura su apposito modello nel quale deve essere dichiarato il possesso dell'autorizzazione e dei requisiti di cui agli articoli precedenti, allegando la documentazione prevista a corredo.
2. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall'art. 30, comma 2 del Regolamento Regionale 47/R 2003 e ss.mm.ii.
3. I soggetti accreditati inviano al Comune, con periodicità triennale, una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune stesso.

Art. 13

Autorizzazione e accreditamento, vigilanza e revoca

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.





2. Qualora venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando il termine entro cui provvedere, stabilito in un massimo di tre mesi a partire dalla richiesta di ripristino. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell'accreditamento e/o autorizzazione.

3. I Comuni appartenenti alla Zona Alta Valdelsa hanno facoltà di istituire apposita commissione di esperti onde valutare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti, nonché il mantenimento del possesso, da parte dei soggetti autorizzati e accreditati, dei requisiti previsti dalle normative vigenti per l'ottenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti.

TITOLO IV NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 14

Norme generali di carattere igienico-sanitario e alimentare

Tutti gli utenti dei servizi per la prima infanzia del Comune di Colle di Val d'Elsa e dell'intera Zona Alta Valdelsa sono tenuti al pieno e integrale rispetto delle norme generali di carattere igienico-sanitario e alimentare (norme di comportamento sanitario, malattie e riammissioni dei bambini al nido, somministrazione di farmaci, comportamento in caso di incidenti, tabelle dietetiche, ecc.) stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Siena nella relazione allegata al presente Regolamento, nonché delle ulteriori eventuali disposizioni impartite dalla medesima ASL e portate a conoscenza dell'utenza da parte dei Servizi Istruzione dei Comuni.

Art. 15

Somministrazione di farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia, che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazioni della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. E' necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale.
3. La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente, salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

Art. 16

Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino, la famiglia sarà avvertita dal personale del Comune e verrà concordata la modalità di comportamento per la soluzione del problema specifico.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

2. Nei casi in cui il bambino necessita di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio soltanto:
 - previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiara di avere consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
 - compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 17

Dieta alimentare

1. La dieta per i bambini è definita dal Servizio Istruzione del Comune.
2. Le richieste di variazione al menù per motivi sanitari devono essere debitamente certificate dal pediatra di famiglia, o da altro medico specialista, e rinnovate all'inizio di ogni anno educativo.
3. Le richieste di variazione al menù per motivi etico-religiosi devono essere presentate all'Ufficio Istruzione del Comune al momento dell'inserimento al Servizio e all'inizio di ogni nuovo anno educativo.

Art. 18

Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

Il Comune, e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b) disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico e sociale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 19

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa organizza e gestisce servizi per la prima infanzia con la finalità di realizzare nel territorio una rete di servizi per bambine/i in età 0-3 anni, per le loro famiglie e più in generale per elevare nella comunità il livello e la qualità dell'informazione e delle conoscenze sulle tematiche dell'infanzia, in riferimento al vigente quadro legislativo



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

statale e regionale che disciplina la materia e particolarmente alla L.R. 32/02, del Regolamento Regionale 47/R 2003 e ss.mm.ii .

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

8. Per gli aspetti non esplicitamente richiamati e descritti, il presente Regolamento rimanda e si uniforma a quanto previsto dal succitato Regolamento Regionale 47/R 2003 e ss.mm.ii.

Art. 20

Classificazione dei servizi e tipologie di interventi

Il Comune di Colle di Val d'Elsa organizza e gestisce:

- a) servizio di nido d'infanzia;
- b) altre eventuali tipologie di servizio specificamente previste dal Regolamento Regionale 47R/2003 e ss.mm.ii.;
- c) iniziative rivolte agli adulti sulla cultura dell'infanzia (conferenze, incontri, feste, spettacoli, pubblicazioni, corsi, ecc.).

Art. 21

Competenze

I servizi educativi comunali per la prima infanzia rientrano nelle competenze dell'Assessorato all'Istruzione e sono funzionalmente inseriti nell'area dei Servizi all'Istruzione.

Art. 22

Gestione



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 23

Funzioni

1. Il Comune, per la gestione del servizio oggetto del presente Regolamento, assicura le funzioni educativa, organizzativa, gestionale e finanziaria attraverso:

- a) la definizione dei progetti educativi;
- b) la gestione in rete dei servizi;
- c) l'eventuale incarico per il coordinamento e la consulenza psico-pedagogica dei servizi e dei progetti;
- d) la predisposizione di locali e arredi;
- e) la fornitura di sussidi, materiale didattico e di quanto altro occorra al funzionamento;
- f) il funzionamento generale degli ambienti (pulizia, utenze, ecc.);
- g) la fornitura del servizio di refezione scolastica;
- h) la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza per i singoli servizi;
- i) la predisposizione di apposita copertura assicurativa;
- j) la gestione finanziaria, amministrativa e contabile.

Art.24

Caratteristiche generali dei servizi

Relativamente alle caratteristiche generali, i servizi per la prima infanzia del Comune di Colle di Val d'Elsa inseriti nel sistema pubblico dell'offerta si informano al dettato del Regolamento Regionale n. 47R/2003 (Titolo, III Capo I), e ss.mm.ii, fatte salve eventuali esigenze di tipo innovativo, non in contrasto con la citata normativa regionale.

Art. 25

Progetto educativo e qualità dei servizi

I servizi educativi per l'infanzia del comune di Colle di Val d'Elsa, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. Essi si ispirano ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità garantendo sempre il diritto all'educazione e testimoniano l'importanza dell'educazione e del capitale umano per la crescita della società e l'importanza della diffusione dei servizi alla prima infanzia come motore di sviluppo per l'inserimento lavorativo di giovani madri e padri a beneficio del progresso economico complessivo della comunità.

Tutto il sistema di servizi educativi comunali per i bambini e le loro famiglie è fondato sull'eguaglianza, la quale è garantita grazie ad una serie di atti normativi e di interventi concreti che si radicano nell'offerta formativa, volti a costruire un progetto imparziale di crescita, rispettoso dei singoli e dei gruppi di cui essi fanno parte e a mettere in atto azioni



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

positive per offrire agli utenti pari opportunità garantendo le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia. Il rispetto della differenza nei ritmi di crescita dei bambini, l'inserimento e il sostegno dei bambini "diversamente abili" e delle loro famiglie, la valorizzazione delle culture differenti sono considerate, nel sistema dei servizi all'infanzia del Comune di Colle di Val d'Elsa, un'opportunità che offre occasione per costruire nuove professionalità a livello degli operatori e per ripensare il piano annuale delle attività educative dentro i singoli gruppi di bambini. Le educatrici definiscono il piano delle attività educative; le famiglie partecipano a tale elaborazione, contribuiscono alla sua realizzazione e alla sua verifica. I criteri di ammissione e di gestione delle liste di attesa, le scelte operate nel progetto pedagogico del servizio, gli esiti delle verifiche e delle eventuali valutazioni sono realizzati in piena trasparenza, esplicitati e resi noti.

La centralità del bambino e della sua crescita rende necessaria l'organizzazione di una serie di occasioni coerenti di sviluppo e di condivisione. Esse si riferiscono alle relazioni tra la famiglia e il servizio educativo per l'infanzia gestito dal Comune e tra nido e scuole dell'infanzia. La coerenza e la continuità dell'offerta si esplicano anche in una organizzazione del tempo (della giornata, della settimana, del mese, dell'anno) e in un'attenzione verso il singolo bambino e il gruppo di cui questi fa parte.

Il tempo di vita nel servizio, il tempo del singolo e il tempo del gruppo non sono lasciati al caso ma vengono progettati, calibrati, valutati e ripensati. La coerenza e la continuità dell'offerta si fondano sui seguenti aspetti: sul rapporto numerico adulti-bambini che consente tempi distesi e dimensioni calibrate nei gruppi, sull'inserimento programmato e organizzato di bambini "nuovi". La competenza professionale degli operatori è un dato fondante della qualità del servizio. Da questa esigenza consegue l'organizzazione di un'offerta periodica di aggiornamento, attenta alle esigenze degli operatori e del servizio.

Le proposte ai bambini hanno un filo rosso che le collega, esprimibile nel concetto che l'esperienza va interpretata per trarne un significato e che anche i bambini possono essere avviati a tale interpretazione attraverso il gioco, l'esercizio della fantasia, l'espressione simbolica di vissuti e emozioni. Tale pedagogia del simbolico vede gli stessi bambini dare forma all'esperienza attraverso i propri mezzi espressivi, l'esercizio della riflessione, lo scambio sociale della conoscenza. Grazie alla cura degli ambienti, degli arredi, del materiale, di una didattica del "saper vedere" e del "saper fare", della preparazione degli educatori, si curano con particolare attenzione la fruizione e la produzione infantile di cose belle e ingegnose.

Intrecciata a queste stimolazioni è l'attenzione prestata al modo di vedere il mondo da parte dei bambini e la scelta e l'offerta dalla cultura adulta e della tradizione locale di ciò che può arricchire la mente e la vita emozionale infantile: libri, racconti, giochi, esperienze, feste, per farne spunti e modelli per l'elaborazione infantile, in una pedagogia del buon gusto che è cifra della nostra esperienza educativa. L'educazione per i bambini di Colle di Val d'Elsa si realizza quindi attraverso la costruzione di una competenza pedagogica degli operatori dei servizi e delle famiglie, che devono agire in modo sinergico per garantire continuità alla crescita del



Città del Cristallo



bambino; la partecipazione attiva delle famiglie alla vita dei servizi, per garantire la reciproca conoscenza dei rispettivi modelli educativi e della loro messa in atto; la formazione di base e continua del personale, che venga aggiornato sul piano educativo e didattico, soddisfatto nelle sue specifiche domande culturali, riconosciuto e sostenuto nelle sue iniziative personali e di gruppo; la documentazione di quanto grandi e piccoli fanno nei "luoghi" educativi, che consenta al bambino di riconoscersi nelle testimonianze del suo fare, all'adulto di programmare in modo sistematico i propri interventi, di garantire a entrambe queste figure dei servizi il gusto del dire e dare segni di sé.

Art. 26

Utenti

1. Il servizio di nido d'infanzia gestito direttamente dal Comune di Colle di Val d'Elsa di cui al presente Regolamento è rivolto ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa. In caso di particolari situazioni opportunamente documentate dai competenti Servizi Sociali possono altresì essere ammessi al nido bambini residenti nell'Area Altavaldelsa.
2. Nell'eventualità che si rendano disponibili posti nel servizio, possono essere ammessi anche i non residenti che abbiano presentato domanda e siano stati inseriti in apposita graduatoria di ammissione secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi di cui all'art.31. Tali utenti non mantengono tuttavia il diritto di conservazione del posto per l'anno educativo seguente.
3. Qualora nel corso del ciclo annuale di frequenza del nido d'infanzia si determini la perdita della posizione di residenza nel Comune del bambino iscritto, decade, con decorrenza dal successivo anno di frequenza, il diritto al posto.

Art. 27

Calendario

1. Il servizio di nido d'infanzia del Comune di Colle di Val d'Elsa si svolge secondo un calendario annualmente approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore e/o motivazioni fondate che il Comune stesso si trovi a dover adottare, previo congruo preavviso all'utenza.
2. L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane con attività per almeno 5 giorni alla settimana.
3. E' prevista inoltre, su richiesta dell'utenza in un numero funzionalmente congruo, la possibilità di prolungamento del servizio nel mese di luglio dell'anno educativo di riferimento.

Art. 28

Modalità di frequenza e orari

1. Il servizio di nido d'infanzia del Comune di Colle di Val d'Elsa si svolge secondo tipologie differenziate di orario a domanda delle famiglie e secondo le modalità organizzative coerenti con la programmazione educativa annualmente approvata dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli orari e le modalità di frequenza del servizio e le relative tariffe di compartecipazione sono annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale tramite specifici atti portati a conoscenza degli utenti.



Città del Cristallo



Art. 29 Iscrizioni

1. In ciascun anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, di norma nel mese di aprile attraverso apposito bando, viene promossa l'iscrizione ai servizi educativi comunali inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, per l'anno educativo successivo, previa adeguata informazione a tutte le famiglie potenzialmente interessate, desunte dalle leve anagrafiche dei residenti; i competenti uffici predispongono apposita modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione e informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
2. Durante l'anno educativo l'Amministrazione Comunale ha facoltà di emanare un ulteriore bando di iscrizione con le stesse modalità di cui sopra.
3. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori dei bambini di cui all'art. 26 che abbiano già raggiunto l'età prevista per l'accesso al servizio o che raggiungano tale età al momento dell'inserimento al servizio medesimo secondo modi e termini stabiliti nei bandi di cui al comma 1.
4. Le domande di iscrizione presentate dai genitori dei bambini non residenti confluiranno in apposita graduatoria e tali utenti avranno possibilità di accesso ai servizi solo in caso di esaurimento della/e graduatoria/e dei bambini residenti e senza diritto al mantenimento del posto nell'anno educativo successivo. Tale eventualità è inoltre sottoposta, nel caso di servizio a titolarità pubblica, al vincolo di impegno, da parte del comune di residenza del bambino, a concordare con il comune di Colle di Val d'Elsa una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio. Alle famiglie dei bambini non residenti inserite in tale graduatoria non saranno riconosciuti i punteggi previsti nel presente regolamento al successivo art. 31 Tabella B 1 - 1a *"Per bambini residenti presenti nella graduatoria dell'anno precedente e rimasti in lista d'attesa, per i quali sia stata confermata la richiesta"*
5. Coloro che presenteranno domanda successivamente alla scadenza dei bandi, saranno inseriti in apposito elenco fuori graduatoria in ordine di presentazione della domanda, senza acquisire diritto di accesso al servizio né di inserimento nella graduatoria relativa al successivo bando, al quale l'Amministrazione Comunale potrà attingere in via eccezionale in caso di estemporanea sopravvenienza di posti disponibili. Alle famiglie inserite in tale elenco non saranno riconosciuti i punteggi previsti nel presente regolamento al successivo art. 31 Tabella B 1 - 1a *"Per bambini residenti presenti nella graduatoria dell'anno precedente e rimasti in lista d'attesa, per i quali sia stata confermata la richiesta"*
6. Possono essere accettate, in via provvisoria, domande di iscrizione di famiglie in fase di trasferimento di residenza, a condizione che abbiano regolarizzato la situazione entro e non oltre il periodo di inserimento dell'ultimo gruppo di bambini del nido interessato all'iscrizione.
7. Le domande di iscrizione vanno presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.



Città del Cristallo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

8. In fase di presentazione della domanda i dati forniti sono autocertificati. Tali dati dovranno essere compiutamente documentati in caso di specifica richiesta da parte degli uffici competenti.
9. Alla scadenza del bando, l'Ufficio Istruzione del Comune provvede ad istruire le domande pervenute, formulando la graduatoria in base ai criteri per l'accesso e il punteggio previsti dal presente Regolamento al successivo articolo 31.
10. Alle graduatorie sarà possibile attingere nel caso in cui si verifichino disponibilità dei posti nei singoli servizi.
11. Al termine della fase istruttoria, di norma entro 30 giorni dal termine delle iscrizioni, le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, compatibilmente con le vigenti normative in materia di privacy e dati sensibili, per un periodo predeterminato dal Responsabile del Servizio Istruzione, trascorso il quale, salvo eventuali ricorsi scritti, si intendono definitivamente approvate. Il Responsabile del Servizio Istruzione, esaminati gli eventuali ricorsi, procederà all'approvazione definitiva della graduatoria.

Art. 30

Modalità di accesso

1. In base alla graduatoria provvisoria, a ciascuna famiglia che ha presentato domanda verrà inviata risposta scritta individualizzata indicante:
 - a) l'accoglimento della domanda in posizione utile all'ammissione al servizio e le relative richieste di certificazioni;
 - b) l'accoglimento della domanda in lista d'attesa, precisando la posizione in cui è collocata;
 - c) il non accoglimento della domanda precisandone la motivazione.
2. Ai fini dell'ammissione al servizio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta salvo diversa indicazione del Responsabile del Servizio Istruzione, tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva.
3. Nel caso in cui un utente rinunci al servizio prima dell'inizio della frequenza, dovrà inviare apposita comunicazione scritta al Responsabile dell'Ufficio Istruzione. La rinuncia alla frequenza comporta automatica cancellazione dalla graduatoria di ammissione.
4. Le ammissioni suppletive al servizio di nido saranno possibili entro il 31 marzo dell'anno educativo in corso, salvo situazioni di particolari e comprovate necessità che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Criteri per l'accesso e punteggio

1. Per la determinazione dei punteggi utili a formare le graduatorie indicate al precedente articolo, qualora le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, viene adottata la seguente tabella tassonomica in allegato al presente Regolamento e le ammissioni al servizio avverranno secondo i criteri di cui alla tabella medesima.
2. A parità di punteggio verrà considerato criterio di priorità la data di nascita, a partire dai bambini nati prima.



Città del Cristallo



3. Nel caso in cui due o più bambini abbiano la stessa età, per l'ammissione si procederà al sorteggio da effettuarsi dal Responsabile del Servizio Istruzione o suo delegato.
4. I gemelli vengono accolti, anche in presenza di un solo posto temporaneamente disponibile, a condizione di non superare di più di una unità il numero di posti disponibili previsti per quel servizio.
5. I criteri e gli elementi costitutivi della tabella si intendono automaticamente modificati qualora nelle specifiche materie dovessero intervenire nuovi provvedimenti normativi statali o regionali.

Art. 32

Impegni delle famiglie

1. Nei servizi indicati all'art. 16, la frequenza degli iscritti deve avere carattere di continuità, fatti salvi casi di malattia o impedimenti motivati e documentati.
2. Le famiglie dei bambini utenti si impegnano in modo formale e solidale a corrispondere ai seguenti oneri:
 - a) pagamento delle quote di frequenza nei termini stabiliti dalla Giunta Comunale;
 - b) partecipazione alle riunioni e agli incontri-colloqui che verranno periodicamente organizzati;
 - c) assicurazione della presenza di un genitore (o di altro adulto da questi delegato) durante la fase di ambientamento del bambino e compimento, in accordo con gli educatori, di tutti gli interventi educativi individuati per facilitare l'ambientamento;
 - d) in caso di malattia del bambino ne danno comunicazione agli educatori fin dal primo giorno;
 - e) in caso di assenza del bambino dal servizio per motivi familiari, sottoscrizione di una dichiarazione da cui risulti il motivo dell'assenza;
 - f) assicurazione del rispetto degli orari del servizio sia in entrata che in uscita; all'uscita i bambini devono essere ritirati dai genitori o da persone da questi precedentemente delegate;
 - g) mantenimento di un clima partecipe, sereno ed educativamente adeguato.

Art. 33

Modalità di pagamento

1. Per tutti i mesi di funzionamento del servizio, a partire dalla data di ammissione del bambino, i genitori dei bambini ammessi sono tenuti al pagamento della retta secondo importi, modi e termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza. La retta dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo documento contabile, salvo diversa indicazione del Responsabile del Servizio Istruzione.
2. Relativamente al periodo di ambientamento, la quota sarà calcolata su base forfettaria giornaliera rispetto alla tariffa di riferimento o con diverse modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. In caso di ritardo nel pagamento, fino a 3 mesi dopo la data di scadenza, l'Amministrazione Comunale formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito della



Città del Cristallo



somma dovuta da parte dell'utente. In caso di reiterazione dell'inadempienza, si provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge.

Art. 34

Assenze e rinuncia alla frequenza

1. Le assenze prolungate dal servizio devono essere motivate e documentate.
2. Nel caso di assenze consecutive superiori a 30 giorni, senza alcuna giustificazione o comunicazione da parte della famiglia, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio a dimettere l'utente dalla fruizione del servizio per l'anno educativo in corso.
3. Solo nei casi di forzata chiusura del nido (ad esclusione degli scioperi del personale indetti dalle diverse organizzazioni di categoria), la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio, salvo diversa decisione in tal senso da parte della Giunta Comunale.
4. I ritiri dal nido dovranno essere comunicati per scritto 15 giorni prima della data del ritiro medesimo.
5. Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese, la quota da versare sarà calcolata per l'intero mese di frequenza.
6. Per i ritiri dal nido dopo il 31 marzo è previsto il pagamento della quota mensile ridotta del 50% fino alla fine del servizio stesso, salvo diversa decisione in tal senso da parte della Giunta Comunale.
7. Il diritto di precedenza, previsto per i bambini già iscritti nell'anno scolastico precedente, è valido solo se il bambino frequenta fino al termine del calendario scolastico (30 giugno).

Art. 35

Frequenza di bambini diversamente abili

1. Nelle sezioni in cui sono presenti bambini diversamente abili è assicurata la presenza o la specifica collaborazione di personale idoneo per un numero di ore valutato dai competenti servizi dell'ente.
2. La frequenza al nido di bambini diversamente abili impegna, inoltre, ad elaborare una programmazione individualizzata integrata, a cui concorrono, per quanto di competenza, operatori socio-sanitari dei servizi territoriali e/o specialistici della ASL.
3. Qualora il bambino diversamente abile sia residente in un altro comune, tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dall'inserimento nei termini sopra descritti faranno carico al Comune di residenza.

Art. 36

Personale

1. Il personale educativo adibito ai servizi dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del Regolamento Regionale n. 47/R 2003 ss.mm.ii.
2. Le funzioni del personale ausiliario sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino degli ambienti al termine dell'orario quotidiano di apertura.



Città del Cristallo



3. Le suddette funzioni possono essere svolte anche da imprese od altri organismi dotati di idonei requisiti.

Art. 37

Aggiornamento

1. È garantito il costante aggiornamento del personale addetto ai servizi educativi.
2. Il personale educativo concorda con il Responsabile del Servizio Istruzione, e con l'eventuale coordinatore psico-pedagogico, i contenuti e le modalità di aggiornamento.

Art. 38

Partecipazione delle famiglie

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alle attività del servizio, il progetto educativo prevede:
 - a) colloqui individuali, organizzati in un periodo antecedente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno;
 - b) riunioni, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
 - c) eventuali incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
 - d) eventuali laboratori attraverso i quali coinvolgere i genitori nella vita del servizio;
 - e) assemblee generali di tutti i genitori utenti del servizio, per discutere temi e problemi di interesse generale.
 - f) incontri fra rappresentanti dei genitori e rappresentanti dell'Amministrazione Comunale su temi inerenti il funzionamento del servizio.
2. All'inizio di ogni anno educativo, i genitori dei bambini ammessi al servizio ricevono copia del presente Regolamento e del materiale informativo predisposto dagli Uffici competenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica a partire dall'anno educativo 2011-2012 e seguenti.

Art. 40

Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga il "Regolamento comunale dell'asilo nido" approvato con deliberazione C.C. del 14/05/2003 n. 34, esecutiva e tutte le altre disposizioni comunali in contrasto col presente testo.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 41

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912233- fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it
istruzione@comune.collevaldelsa.it